

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 24 settembre 2020, n. Z00060

Ordinanza ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, in materia di trasporto pubblico non di linea sanitario secondario.

Oggetto: Ordinanza ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, in materia di trasporto pubblico non di linea sanitario secondario.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTI i decreti emanati nel corso dell'anno 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, in data 25 febbraio, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1° aprile, 10 aprile, 26 aprile, 17 maggio, 11 giugno, 7 agosto e 7 settembre, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di *lockdown*;

VISTE le seguenti Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Lazio:

- n. Z00007 del 12 marzo 2020, recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale";
- n. Z00037 del 30 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", con la quale sono state adottate ulteriori misure in materia di trasporto pubblico locale, con specifico riguardo alle modalità organizzative dell'offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea e alla gestione del servizio su mezzi di trasporto pubblico di linea, stazioni, banchine portuali, luoghi di lavoro e fermate, nonché misure in materia di trasporto pubblico non di linea;
- n. Z00041 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. Z00042 del 19 maggio 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. Z00043 del 27 maggio 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che all'art.1, comma 1 stabilisce: "A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica";

VISTO il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge del 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono stati prorogati fino al 15 ottobre 2020 i termini per lo stato di emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto legge dell'8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare l'articolo 26 della stessa, in tema di prestazioni sanitarie riabilitative;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente “Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett. ff), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, disposizione testualmente riportata all'art. 1, co. 1, lett. ii), del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

VISTA la delibera di giunta regionale 4 agosto 2020, n. 522, contenente le “Linee guida operative” in materia di trasporto pubblico locale da applicare a partire dal mese di settembre 2020, nel corso del quale è previsto un aumento della domanda di trasporto pubblico, nonché del trasporto pubblico non di linea, ivi compresi i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati, al fine di consentire il rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni nazionali adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica;

PREMESSO CHE, ai sensi dell'Allegato 15 “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” all'Allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi fino all'80% dei posti previsti dalla carta di circolazione degli stessi;

TENUTO CONTO che il progressivo ripristino delle attività economiche e sociali a partire dal mese di settembre, comporta un significativo aumento del carico sul sistema di trasporto pubblico anche non di linea, ivi compresi i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati, rispetto alla situazione attuale, con un conseguente possibile aumento del rischio di contagio;

PRESO ATTO che le attuali limitazioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali sulla capacità di carico dei mezzi pubblici, anche non di linea, ivi compresi i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati, a fronte di un costante aumento della domanda, sono destinate a condurre a breve all'esaurimento dell'offerta di trasporto, non in grado di assorbire l'incremento della domanda;

PRESO ATTO che tali limitazioni si riferiscono anche ai servizi di trasporto sanitario secondario, per il quale trova applicazione la citata L.R. n. 58/1993, e in particolare:

- l'articolo 13, comma 2 bis, come modificato dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, ai sensi del quale:
 - nel caso di appalti pubblici per servizi di trasporto disabili, che necessitano di veicoli appositamente attrezzati, i comuni nel cui territorio ha la sede legale la stazione appaltante possono anche rilasciare autorizzazioni di noleggio vetture con conducente temporanee in favore del soggetto aggiudicatario per la durata dell'appalto e per l'eventuale proroga o rinnovo;
 - dette autorizzazioni temporanee possono essere impiegate solo per il servizio oggetto dell'appalto, non possono essere trasferite e cessano di avere efficacia di diritto al termine del servizio appaltato;
 - la guida di detti veicoli, immatricolati in conto terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera b) del d.lgs. 285/1992, deve essere affidata a persone iscritte al ruolo di cui all'articolo 16;
- l'articolo 16, ai sensi del quale è istituito, presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, un ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea così come definiti dall'art. 1 della stessa legge 15 gennaio 1992, n. 21;

CONSIDERATO che il citato articolo 13, comma 2 bis della L.R. 58/1993, come modificato dalla L.R. n. 7/2018, ha stabilito l'obbligo, nel caso di rinnovo di appalto pubblico per servizi di trasporto sanitario secondario, di iscrizione al ruolo provinciale da parte dei conducenti di veicoli pubblici non di linea;

PRESO ATTO che l'articolo 130 (Funzioni e compiti delle province), comma 2, lett. i) della L.R. n. 6 agosto 1999, n. 14, prevede il conferimento alle province delle funzioni relative alla gestione delle commissioni di esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea, da istituirsi presso ogni provincia;

PRESO ATTO altresì che l'articolo 20, comma 1, della L.R. n. 58/1993 stabilisce che le commissioni per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti, di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 21/1992 sono costituite dalle province;

PRESO ATTO che le province della regione Lazio dispongono mediamente una volta all'anno avvisi per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità per l'iscrizione a ruolo in discorso;

CONSIDERATO che, a causa della attuale emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e delle limitazioni in termini di capacità di carico anche dei mezzi di trasporto sanitario secondario, è necessario prevedere un rafforzamento del numero degli stessi, con un conseguente incremento dei conducenti iscritti al ruolo di cui all'articolo 16 della L.R. 58/1993;

VERIFICATO che la citata disciplina, nel prevedere l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti, non ha stabilito una fase transitoria utile a consentire il completamento dell'iter amministrativo da parte dei soggetti già operanti nel settore e che tale circostanza viene aggravata per la duplice conseguenza che il Covid-19 genera sulle ordinarie procedure amministrative di iscrizione al ruolo nonché sull'accresciuto fabbisogno di servizio di trasporto, tenuto conto delle misure di contenimento del contagio;

RILEVATO pertanto di dover prevedere, anche a seguito dell'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, una fase transitoria che favorisca la continuità dei servizi di trasporto nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dilazionando i termini per il perfezionamento dell'iter amministrativo necessario per conseguire la citata iscrizione al ruolo degli autisti;

PRESO ATTO che, l'introduzione di tale fase transitoria permetterebbe agli autisti privi di iscrizione al ruolo di poter continuare a svolgere la propria attività, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 della L.R. n. 58/1993;

ORDINA

Per le ragioni descritte in narrativa, che si intendono integralmente richiamate,

1. di prevedere una fase transitoria della durata di 180 giorni, che permetta agli autisti privi di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 16 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, di poter continuare a svolgere la propria attività, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 della L.R. n. 58/1993, al fine di permettere ai lavoratori del settore dei servizi di trasporto sanitario secondario di conseguire l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea istituiti presso ogni provincia.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti